



OGGETTO: Comune di Gianico - Richiesta di accertamento dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 147, comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA
Dott. Marco Zemello

Premesso che:

- l'art. 149-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che l'Ente di Governo dell'Ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio dell'unicità della gestione, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo, provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- la Legge Regionale 21/2010 assegna le funzioni di Ente di Governo dell'Ambito alla Provincia che le esercita mediante l'Ufficio d'Ambito costituito in forma di azienda speciale;
- con deliberazione n. 38/2015 in data 19 ottobre 2015 il Consiglio Provinciale, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito e acquisito il parere favorevole da parte della Conferenza dei Comuni, ha provveduto alla scelta della forma di gestione, optando per il modello della società mista pubblico-privata, approvando contestualmente un programma operativo per disciplinare modalità e tempistiche di costituzione del gestore unico di ambito e di affidamento del servizio idrico integrato;
- con deliberazione n. 3/2016 in data 12 febbraio 2016 il Consiglio Provinciale ha approvato lo Statuto per la costituzione della società Acque Bresciane srl, preliminarmente in forma di società interamente pubblica, partecipata dalla Provincia e dalle società pubbliche esistenti gestori del servizio idrico nell'ATO;
- con la medesima deliberazione il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Accordo tra i Comuni per la costituzione del Comitato di Indirizzo e Controllo e il Regolamento che ne disciplina il funzionamento, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla società Acque Bresciane srl, affidataria del servizio idrico integrato *in house providing* nelle more della individuazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, del soggetto privato;

Rilevato che la Legge 221/2015 (cosiddetto Collegato Ambientale) ha novellato l'art. 147, comma 2 bis del D.Lgs 152/2006, introducendo una clausola di salvaguardia per alcune gestioni del servizio idrico nei Comuni montani, in presenza di determinati requisiti e previo accertamento degli stessi da parte dell'Ente di Governo territorialmente competente;

Vista la sentenza del TAR Brescia n. 371/2017 pubblicata in data 15 marzo 2017, confermata dal Consiglio di Stato sez.V con sentenza n. 5237 del 26.8.2020, con la quale è stato respinto il ricorso del Comune proposto dal Comune di Marone nei confronti dell'Ufficio d'Ambito condividendo la conclusione dell'istruttoria condotta dall'Ufficio d'Ambito sui parametri indicati dallo stesso TAR per la misurazione dell'efficienza della gestione autonoma comunale;

Dato atto che con nota prot. n. 3374/2018 del 1 giugno 2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'accertamento dei requisiti per la prosecuzione della gestione autonoma da parte del Comune di Gianico, sulla base dei medesimi parametri indicati dalla citata sentenza n. 371/2017 e con l'impiego di ogni dato, informazione e documento già in possesso e di ogni ulteriore elemento fornito dal Comune;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 4667/2021 del 26/08/2021 l'Ufficio d'Ambito ha richiesto al Comune la documentazione necessaria per procedere alla valutazione dei parametri individuati;
- con nota prot. n. 3008/2022 del 10 giugno 2022 il Comune di Gianico ha trasmesso la documentazione richiesta:

Visto l'art. 147 comma 2ter del D.Lgs.n.152/2006 inserito dall'art. 22, comma 1-quinquies, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, che dispone *"2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis."*;

Ritenuto pertanto di dover necessariamente concludere il procedimento entro il termine del 30 giugno 2022;

Dato atto che la documentazione inviata dal Comune consente di accertare positivamente la sussistenza della condizione di cui all'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento al primo presupposto stabilito dal citato art. 147 comma 2bis lettera b) dal momento che *"approvvigionamento idrico avviene esclusivamente da sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*,

Ritenuto quindi di valutare il contesto gestionale del Comune allo scopo di verificare il presupposto dell'*"utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico"* previsto dall'art. 147 c. 2 bis lett b), al fine di esprimere conclusivamente il proprio giudizio in merito alla possibilità di mantenere la gestione autonoma del servizio;

Vista la relazione istruttoria finale dell'Ufficio (in atti)

Rilevate alcune criticità gestionali legate in particolare al mancato adeguamento alle disposizioni regolatorie determinate da ARERA in ordine alla programmazione degli interventi, sia in termini economico-finanziari che temporali, nonché in ordine alla qualità tecnica e alla qualità contrattuale che misurano le performance del gestore e definiscono gli obiettivi di miglioramento del servizio;

Ravvisata inoltre la necessità che in presenza di procedure di infrazione comunitaria in atto, ovvero di acclarate situazioni di non conformità alle Direttive comunitarie, si proceda tempestivamente a definire e realizzare gli interventi necessari per il superamento di tali criticità;

Ritenuto che il Comune di Gianico possa mantenere la gestione in forma autonoma del servizio, soltanto a condizione che garantisca il conseguimento di un livello di servizio in linea con le succitate disposizioni di ARERA, allo scopo impegnandosi formalmente nei confronti dell'Ufficio d'Ambito a definire e successivamente attuare le misure necessarie;

Vista inoltre la legge regionale 24/2021 *"Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Collegato 2022"* con la quale la Regione Lombardia ha modificato la precedente Legge regionale n.26/2003, ha previsto che la stessa Regione *"può eccezionalmente modificare, nei territori montani, le delimitazioni degli ATO di cui al comma 1, attraverso l'individuazione di ATO, con dimensione anche diversa da quella provinciale, perimetrati con riferimento ai confini amministrativi delle comunità montane, anche su proposta dei comuni, al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di*

efficienza, efficacia ed economicità".

Considerato che i Comuni della Valle Camonica hanno chiesto di istituire un nuovo ATO in esecuzione della suddetta legge regionale;

Preso atto che in data 24 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale della suddetta legge della Regione Lombardia n. 24 del 27/12/2021, ritenendo che le nuove disposizioni regionali, si pongano in contrasto con la normativa statale e violano l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione;

Ritenuto quindi, anche in considerazione della necessità di attendere la decisione conclusiva della Corte Costituzionale, di esprimere giudizio favorevole in merito alla possibilità di mantenimento della gestione in via autonoma da parte del Comune di Gianico, condizionando tuttavia la prosecuzione della stessa all'assunzione di un formale impegno da parte del Comune, entro e non oltre la data del 30 settembre 2022, a definire ad attuare entro i successivi sei mesi, un programma di misure finalizzate a superare le criticità gestionali rilevate in ordine:

- a) alla programmazione degli interventi, sia in termini economico-finanziari che temporali, al fine del superamento delle eventuali procedure d'infrazione comunitaria e delle non conformità alla Direttiva UE 271/1991;
- b) alla qualità tecnica;
- c) alla qualità contrattuale.

Decorso il termine del 30 settembre questo Ufficio d'Ambito verificherà l'adempimento del Comune. Al termine dei successivi sei mesi l'Ufficio verificherà l'avvenuto conseguimento dei risultati programmati;

Ritenuto infine di stabilire che, in caso di mancato avveramento della prima condizione entro il 30 settembre, e della seconda condizione negli ulteriori 6 mesi, il presente provvedimento perderà efficacia, talchè cesserà la gestione autonoma del Comune di Gianico;

DISPONE

1. di accogliere sotto condizione al termine dell'istruttoria, la cui relazione finale è conservata agli atti dell'Ufficio d'Ambito, l'istanza del Comune di Gianico per la gestione autonoma del servizio idrico integrato per le ragioni e le considerazioni richiamate in premessa;
2. di esprimere giudizio favorevole in merito alla possibilità di mantenimento della gestione in via autonoma da parte del Comune di Gianico, a condizione che il Comune entro e non oltre il 30 settembre 2022 consegni a questo Ufficio d'Ambito gli atti di impegno a definire ad attuare entro i successivi sei mesi, un programma di misure finalizzate a superare le criticità gestionali rilevate in ordine:
 - a) alla programmazione degli interventi, sia in termini economico-finanziari che temporali, al fine del superamento delle eventuali procedure d'infrazione comunitaria e delle non conformità alla Direttiva UE 271/1991;
 - b) alla qualità tecnica;
 - c) alla qualità contrattuale.
3. di stabilire che, in caso di mancato avveramento della prima condizione entro il 30 settembre, e della seconda condizione negli ulteriori 6 mesi, il presente provvedimento perderà efficacia, talchè cesserà la gestione autonoma del Comune di Gianico;
4. di dare atto, conseguentemente che la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Gianico può essere mantenuta in via autonoma, in deroga all'unicità di gestione di cui all'art. 147 comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006, alle condizioni di cui ai precedenti punti;
5. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Gianico, alla Provincia di Brescia, alla società Acque Bresciane srl, alla Regione Lombardia e all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA);

6. di sospendere in ogni caso, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sul ricorso proposto avverso la Legge Regionale n.2472021, e fino alla conclusione del procedimento finalizzato alla istituzione del nuovo ATO della Valle Camonica, il subentro da parte del Gestore Unico Acque Bresciane nella gestione del Comune di Gianico;
7. di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ufficio d'Ambito.

Brescia, 30 giugno 2022

Il Direttore
dell'Ufficio d'Ambito
(Dott. Marco Zemello)